

DICHIARAZIONI

La riforma delle sanzioni tributarie dal 2016. Parte III

di **Fabio Pauselli**

Si conclude l'analisi iniziata e proseguita in interventi precedenti ([“La riforma delle sanzioni tributarie dal 2016. Parte I”](#) e [“La riforma delle sanzioni tributarie dal 2016. Parte II”](#)) in merito alle novità in materia di sanzioni amministrative tributarie apportate dal D.Lgs. n. 158/2015, la cui efficacia, inizialmente postergata al 1° gennaio 2017, è stata anticipata dalla legge Stabilità 2016 al 1° gennaio 2016.

In questa sede vedremo le nuove modifiche apportate all'impianto sanzionatorio dei **sostituti d'imposta** e alle violazioni in materia di **versamenti e compensazioni**.

In caso di **omessa dichiarazione** la sanzione varia **dal 120% al 240%** delle ritenute non versate, con un minimo di € 250. Se le ritenute non dichiarate sono state comunque versate, la sanzione varia **da € 250 a € 2.000**, applicandosi la sanzione aggiuntiva di **€ 50 per ogni percipiente** non indicato nel modello 770.

Se la dichiarazione è presentata **entro il termine per l'invio di quella per l'anno successivo** e comunque **prima dell'inizio di un accertamento**, la sanzione è dimezzata, e varia quindi **dal 60% al 120%** delle imposte, con un minimo di € 200, applicandosi la sanzione ridotta alla metà **di € 25 per ogni percipiente** non indicato. Se le ritenute non dichiarate sono state versate, la sanzione **varia da € 150 a € 500**.

In presenza di **dichiarazione infedele**, se dalla dichiarazione risulta che l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarate è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione **dal 90% al 180% delle ritenute non versate, con un minimo di € 250**. Se le ritenute, benché non dichiarate, sono state comunque versate, la **sanzione varia da € 250 a € 2.000**. Anche in questo caso si applica la sanzione di € 50 per ogni percipiente non indicato nel modello 770.

La sanzione è **aumentata della metà, dal 135% al 270%**, quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di **documentazione falsa mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente**. Fuori dalle ipotesi di aumento, la sanzione è **ridotta di 1/3, dal 60% al 120%**, quando le ritenute non versate **sono inferiori al 3%** delle ritenute riferibili all'eccedenza tra dichiarato e accertato e comunque complessivamente **inferiori a € 30.000**.

In presenza di **mancata applicazione o di omesso versamento** delle ritenute sarà necessario delineare i nessi tra la violazione di **omessa applicazione** della ritenuta e quella da **omesso versamento**. In particolare, se il sostituto **non applica né versa la ritenuta**, si ritiene sia

operante la **sola sanzione del 30%** da omesso versamento, assorbente, in quanto più grave, quella da mancata applicazione della stessa. Viceversa, se il sostituto versa la ritenuta senza averla previamente applicata, è applicabile la **sanzione del 20%**.

Per ogni **certificazione omessa, tardiva o errata** si applica una **sanzione di € 100**, nel limite massimo per ogni sostituto d'imposta di € 50.000. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, continua a non essere applicabile la sanzione se la trasmissione avviene entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Se la certificazione è correttamente trasmessa **entro 60 giorni** dal termine, la **sanzione è ridotta a 1/3**, con un massimo di € 20.000.

In materia di **versamenti a mezzo F24** chi non li esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze è soggetto a **sanzione amministrativa pari al 30%** di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo **non superiore a 90 giorni** la sanzione è ridotta **al 15%**. Fatta salva l'applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a 15 giorni**, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo **pari all'1% per ciascun giorno di ritardo**.

L'utilizzo di **un'eccedenza o di un credito d'imposta esistente**, in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, è sanzionato nella misura **del 30% del credito utilizzato**, salva l'applicazione di leggi speciali. L'utilizzo di **crediti inesistenti** per il pagamento di somme dovute, intendendosi per crediti inesistenti quelli che mancano in tutto o in parte e la cui inesistenza **non è riscontrabile mediante la liquidazione automatica della dichiarazione**, comporta la **sanzione dal 100% al 200%** della misura del credito stesso, con **preclusione agli istituti di definizione agevolata**.

L'omessa presentazione del **modello F24 "a zero"**, contenente i dati relativi all'eseguita compensazione, è soggetta alla **sanzione di € 100**. Tale sanzione, indipendentemente dal ravvedimento operoso, è **ridotta a € 50** se il ritardo **non è superiore a 5 giorni lavorativi**.